



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di BOLOGNA

Avviso alla persona offesa **(Artt. 90 bis cpp e 101 c.p.p.)**

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa l'interessato, se ed in quanto persona offesa dal reato, che, in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p. e che, nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico; con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies*, 612 *bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqüies*, 601, 602, 609 *quinqüies* e 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente.

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa, comunque, che, laddove si abbia subito un danno dal reato, in qualità di danneggiato del reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 s. c.p.p.

Si avvisa, comunque, che quale querelante, si ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato [vi è facoltà, peraltro, ove non si sia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente]; con l'obbligo conseguente, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione.

Si avvisa, peraltro, che ove si sia nominato un difensore, si sarà domiciliati presso quest'ultimo; mentre, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

Si avvisa, infine, che, in difetto di nomina di un difensore e in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Si avvisa, altresì, delle facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato secondo la disciplina di cui all'articolo 335 commi 1, 2 e 3 *ter* c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica, e di chiedere di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'art. 408 c.p.p., salve le

ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione. L'avviso comunque non sarà dovuto nell'ipotesi in cui successivamente intervenga remissione di querela.

Si avvisa ancora che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e la accettazione della controparte [in tal caso non sarà dovuto l'avviso della successiva richiesta di archiviazione]; salve le ipotesi di querela irrevocabile [cfr., in particolare, articolo 609 *septies* c.p., per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni] e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di rimessione della querela [cfr., in particolare, articolo 612 *bis* c.p., per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo alla autorità giudiziaria procedente].

Si avvisa, ancora, se il reato è procedibile a querela, che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela.

Si avvisa del fatto che l'ordinamento mira a promuovere, laddove e possibile, la conciliazione tra le parti attraverso la remissione della querela e la partecipazione, quando saranno operativi, ai programmi di giustizia riparativa, cui i potrà accedere.

Si avvisa, poi, che l'ordinamento prevede, alle condizioni di legge, la possibile definizione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato o con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; istituti nell'ambito dei quali si ha la facoltà di partecipare. In particolare, rispetto a quest'ultimo istituto, ove il pubblico ministero ritenga di avanzare richiesta di archiviazione per la riconosciuta particolare tenuità del fatto, si possono esercitare le facoltà di cui all'articolo 411, comma 1 *bis*, c.p.p., nel caso presentando formale motivata opposizione.

Si da atto che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Per presa visione e ritiro di copia

CENTRI ANTIVIOLENZA PRESENTI SUL TERRITORIO DI BOLOGNA E PROVINCIA

Casa delle donne per non subire violenza ONLUS
via dell'Oro nr. 3, Bologna

Telefono:	051.333173 - 388.4017237
Mail:	accoglienzabologna@casadonne.it
Orari:	dal lunedì al venerdì 9-17 / sabato e domenica 10-16 solo risposta telefonica
Sito Internet:	www.casadonne.it

SOS donna-una linea telefonica contro la violenza
via Saragozza nr. 221/b, Bologna

Telefono:	051.434345 - 800.453.009 - 345.5909708
Mail:	sosdonna.bo@gmail.com e sosdonna.bo@legalmail.it
Orari:	lunedì 9-13 - 14-18 e 19-21 / dal martedì al venerdì 9-13 e 14-18
Sito Internet:	www.sosdonna.org

Centro Antiviolenza U.D.I. (Unione Donne Italiane)
via Castiglione nr. 24, Bologna

Telefono:	051.232313 - 329.2886466 (tutti i giorni 24h, su fisso e cellulare)
Fax:	051.236849
Mail:	info@udibo.it
Orari:	dal lunedì al venerdì 9-17
Sito Internet:	www.udibologna.it

CHIAMA chiama - Associazione MondoDonna ONLUS
piazza San Francesco nr. 8, Bologna

Telefono:	337.1201876 (dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 19:30)
Mail:	chiamachiamamondodonna-onlus.it
Orari:	lunedì 9:30-13:30 e 13:30-17:30 su appuntamento / martedì 9:30-18:30 / mercoledì 9:30-17:30 / giovedì 9:30-17:30 / venerdì 9:30-13:30 e 13:30-17:30 su appuntamento
Sito Internet:	www.mondodonna-onlus.it (sul territorio sono presenti altri presidi metropolitani, meglio indicati nel sito Internet)

Associazione Trama di terre
via Aldrovandi nr. 31, Imola (BO)

Telefono:	393.5596688
Fax:	0542.067566
Mail:	antiviolenza@tramaditerre.org
Orari:	Il centro è aperto dal lunedì al venerdì 9-17 / sabato e domenica su appuntamento La reperibilità telefonica (per consulenze quando il centro è chiuso) il lunedì, mercoledì e venerdì 8-20, il martedì e giovedì 8-18
Sito Internet:	www.tramaditerre.org

PerLeDonne - Associazione di Volontariato
piazza Giovanni Dalle Bande Nere nr. 11, Imola (BO)

Telefono:	370.3252064 (dal lunedì al venerdì 9-17)
Mail:	centroantiviolenzaaimola@gmail.com e perledonneimola@gmail.com
Orari:	lunedì, mercoledì e venerdì 9-12 / martedì 9-12 e 14:30-17:30 / giovedì 14:30-17:30
Sito Internet:	www.perledonneimola.it

